

# Aree di caccia e GESTIONE PRIVATA

**A differenza di altre realtà europee, in Italia la gestione venatoria e la titolarità della fauna sono svincolate dalla proprietà dei fondi a ciò destinati. Ciò non toglie che, seppure in zone limitate, anche nel nostro Paese sia consentita la caccia in regime privatistico, a certe condizioni. Vediamo quali**

Molto spesso, parlando di “riserve di caccia” in senso generale, si osserva una certa diffidenza tra i cacciatori, quasi che al termine “riserva” debba essere associata una connotazione pregiudizialmente negativa.

Ciò denota quantomeno una scarsa conoscenza del regime giuridico di queste aree faunistiche, ma soprattutto dimostra che il nostro interlocutore non ha mai cacciato in un’azienda virtuosa, gestita secondo i dettami della legge e delle buone pratiche gestionali.

Come ben noto, la caccia in Italia presenta aspetti prettamente pubblicistici; dalla definizione della fauna selvatica come “patrimonio indisponibile dello stato”, prevista dalla normativa nazionale in materia (Art. 1 Legge 157/1992) deriva necessariamente che il prelievo della stessa può essere effettuato solo nei modi di legge, tramite una concessio-

ne rilasciata al cacciatore e per mezzo delle unità territoriali (Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini) disciplinate da Stato e Regioni.

In ogni altro caso, la proprietà della fauna rimane fondamentalmente di competenza nazionale, con esclusione di ogni intervento privato.

Parzialmente difforme è l’articolazione territoriale dei distretti di caccia in alcune zone del paese, in particolare la Regione Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Qui, anche allo scopo di favorire un maggiore e più capillare rapporto tra cacciatori e territorio, le unità di caccia sono costituite da riserve di diritto di dimensione comunale o comunque molto contenuta. Anche in tali casi si tratta comunque, giuridicamente, di gestione con forti tratti pubblicistici e comunque formalmente svincolata dalla proprietà dei fondi.


L’art. 16 della Legge 157/1992 stabilisce però una importante eccezione a tale regime generale, prevedendo la possibilità (con determinati limiti dimensionali e qualitativi) di istituire aree a gestione privata, in cui la fauna (che mantiene comunque il proprio *status* di bene comune) può essere soggetta a gestione privata, in deroga a quella ordinaria di A.T.C. e C.A.

Si tratta delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende Agri-Turistico Venatorie.

Già questa fondamentale distinzione viene spesso sottovalutata se non del tutto ignorata da chi parla con termine improprio di “caccia in riserva” senza approfondire.

Partendo dalle A.F.V., la stessa definizione del citato art. 16, che menziona le “finalità naturalistiche e faunistiche e i “programmi di conservazione e ripristino ambientale” lascia intendere

ENRICO  
GARELLI PACHNER



che la condizione per poter ottenere la gestione venatoria da parte di privati è il corretto e virtuoso monitoraggio della fauna e della caccia al fine di rendere un territorio faunisticamente vocato come e anche più di quello a gestione pubblica.

Soprattutto in ambiente alpino e appenninico, si tratterà quindi di aziende in cui le quote di abbattimenti (spesso anche piuttosto cospicue) sono riservate a pochi o pochissimi soci, con costi che giocoforza dovranno essere piuttosto ingenti, in quanto dovranno tener conto delle attività di censimento, di vigilanza, di eventuali infrastrutture e servizi, ecc.

Trattandosi tuttavia, per legge, di istituti privi di scopo di lucro, tali entrate economiche non potranno che essere reinvestite in attività gestionali, innescando così un circolo virtuoso a totale beneficio dell'ambiente e della fauna.

È evidente pertanto che avere la fortuna di poter cacciare in tali realtà potrà avere un risvolto negativo unicamente in termini di costi. Viceversa, per quanto riguarda l'autenticità, la genuinità e la difficoltà dell'azione di caccia, ci troveremo al cospetto di fauna assolutamente autentica, gestita probabilmente meglio che nel territorio "libero", con la differenza (mi sia con-

sentito l'inciso un po' polemico) di non dover necessariamente fare a gara con il concorrente di turno a chi arriva prima sugli animali...

Le aziende faunistico venatorie in ambiente alpino e appenninico sono infatti tendenzialmente aree prive di recinzioni e confini artificiali e la selvaggina oggetto di prelievo con la carabina è molto raramente derivante da immissioni.

Negli ultimi anni, di fronte a una innegabile crisi dell'attività venatoria, quantomeno per quanto riguarda il numero di praticanti, alcune aziende hanno però iniziato a cedere quote limitate di abbattimenti, o addirittura singoli capi, con costi piuttosto concorrenziali e comunque assimilabili a quelli praticati all'estero. Il consiglio è di approfittare di queste eventuali opportunità; si potrà allora verificare che si tratta di realtà assolutamente paragonabili alla caccia in territorio libero, eventualmente con qualche ulteriore piacevole sorpresa.

La caccia in queste aziende, soprattutto per gli "ospiti", prevede di solito l'accompagnamento da parte di un guardiacaccia o di un socio esperto; ciò può essere fonte di perplessità per chi (come il sottoscritto) tende a porre in cima alle proprie preferenze la caccia in solitaria. Con la pratica però ci renderemo conto che avere un compagno di caccia (spesso un autentico professionista) che può fornirci le necessarie informazioni su una zona di caccia a noi ignota, sul comportamento dei selvatici, su eventuali criticità della zona di caccia, è assolutamente indispensabile e può (anzi deve) tradursi in un piacevole connubio volto a condurre a buon fine l'azione di caccia senza errori o rischi inutili.

Passiamo ora alla seconda categoria di enti privati prevista sempre dall'art 16 della L. 157/1992: le Aziende Agri-Turistico Venatorie. Già la definizione lascia intendere che si tratta di aziende che diversamente dalle precedenti hanno sostanzialmente funzione commerciale ed è infatti previsto che vengano attuate nella forma dell'azienda agricola. Inoltre viene espressamente prevista l'immissione a scopo venatorio di selvaggina di allevamento.

Si tratta in sostanza degli enti che, prima dell'entrata in vigore dell'attuale legge sulla caccia, costituivano le "riserve" in cui era possibile



acquistare quote di piccola selvaggina stanziale per la caccia con il cane da ferma.

Dobbiamo purtroppo ammettere che a causa della progressiva concorrenza tra le aziende, dell'esigenza di abbattere i costi e aumentare i ricavi e anche (spiace dirlo) delle specifiche richieste di alcuni cacciatori, si è spesso assistito a fenomeni di assoluta banalizzazione dell'attività venatoria, ridotta alla rapida immissione sul terreno di selvaggina "pronta caccia" di scarsa qualità, assolutamente incapace di difendersi da un'azione di caccia, destinata a un rapido e agevole abbattimento, per evitare il rischio di non rientrare del "capitale" investito...

Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, si sta assistendo alla nascita di numerose realtà virtuose, grazie alla passione e alla dedizione di molti gestori, destinate a restituire alla caccia in azienda la dovuta dignità.

A ciò si aggiunge la recente espansione quasi "esplosiva", anche in azienda, degli ungulati da insidiare in caccia di selezione, anche qui molto di rado oggetto di immissione.

Ne deriva che in molte di queste aziende è possibile andare a caccia su selvatici assolutamente naturali, con tutte le difficoltà di una normale azione venatoria, ma con costi assolutamente assimilabili a quelli della caccia in terreno libero.

Personalmente, ritengo assolutamente piacevole e anche istruttivo abbinare la caccia nei miei distretti ad alcune uscite in azienda, soprattutto laddove, acquisita la necessaria dimestichezza e la necessaria fiducia da parte dei concessionari, ci possa anche essere concesso di cacciare da soli.

E veniamo alle note un po' più "dolenti": il discorso dei recinti. Tutti sappiamo che esistono aziende in cui il terreno di caccia è delimitato da recinzioni volte a contenere i naturali spostamenti della fauna e ad agevolare la gestione ed il reperimento della stessa, nonché il contenimento di eventuali grandi predatori.

È evidente che cacciare in una zona chiusa, dalla quale i selvatici non possono uscire, costituisce una notevole agevolazione per il cacciatore, soprattutto laddove le relative estensioni territoriali siano piuttosto limitate.

Anche qui vanno però fatte le opportune distinzioni. Vagare in un recinto di piccole dimensioni, portati in giro "come un pacco postale" (per



usare una definizione di uno dei miei maestri di caccia) dalla guida di turno, che sceglierà per noi l'animale "giusto", lasciandoci solo l'incombenza di piazzare la fucilata, è senza dubbio assai riduttivo e anche un po' umiliante, soprattutto per un cacciatore di una certa esperienza.

Viceversa, poter imparare a conoscere, magari con diverse uscite fuori stagione, le caratteristiche territoriali di un'azienda di buone dimensioni (anche se recintata), prendere confidenza con le abitudini dei selvatici in quel particolare ambiente, e anche con i nostri accompagnatori, potrà comunque costituire un'esperienza istruttiva per un cacciatore principiante, ma anche un piacevole intermezzo per quello esperto, soprattutto se, come sempre dovrebbe essere, la selvaggina abbattuta sarà poi oggetto di adeguato trattamento e godimento dal punto di vista alimentare.

Personalmente ho avuto occasione in passato di frequentare alcune di queste realtà, traendone esperienze molto positive sia sull'autenticità dell'ambiente naturale, sia sulla rusticità dei selvatici.

Il consiglio è quindi sempre quello di non giudicare senza conoscere e di provare, con fiducia, attenzione e apertura mentale, le nuove esperienze che la caccia in azienda può offrire. ■